



Prof. Bernardo Cortese  
*Studio pro veritate per Lega del Ciclismo Professionistico*

## **L'impatto della riforma UCI 2019 (competizioni professionistiche su strada) sul mercato interno UE**

### **I. Premessa**

1. Quanto segue costituisce uno studio *pro veritate* richiesto all'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario (DiPIC), dalla Lega del Ciclismo professionistico (Lega Ciclismo), relativo alla caratterizzazione di certe regolamentazioni adottate dall'Union Cycliste Internationale, in materia di ciclismo professionistico su strada, nel contesto del diritto UE della concorrenza. Lo studio, oggetto di convenzione tra l'Università di Padova-DiPIC e la Lega Ciclismo approvata dal Consiglio di Dipartimento DiPIC nella seduta del 3 settembre 2019, è condotto dal Professor Bernardo Cortese, PhD, docente di Diritto dell'Unione europea presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova, già référendaire presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea.
2. Il Professor Bernardo Cortese dichiara preliminarmente l'assenza di conflitti di interesse, non ricoprendo alcuna funzione o ruolo in seno alla Lega Ciclismo, né in seno all'Union Cycliste Internationale e non avendo incarichi professionali in corso né passati con alcuno di quei soggetti, né con i soggetti dei cui interessi la Lega Ciclismo e l'Union Cycliste Internationale sono portatrici.

### **II. La Lega del Ciclismo Professionistico**

3. La **Lega del Ciclismo Professionistico** (Lega Ciclismo) è un'associazione di diritto privato italiano. Essa si presenta come "l'organismo che ha il compito di gestire il movimento del ciclismo professionistico italiano su espressa delega della Federazione Ciclistica Italiana, come previsto dallo stesso statuto della FCI".
4. Secondo l'art. 4 del proprio atto costitutivo, Lega Ciclismo ha il compito di "promuovere, regolamentare, organizzare e sviluppare l'attività ciclistica professionistica" in Italia, provvedendo alla "emanazione di regolamenti organizzativi di associazione e di attività degli associati", assumendo "la titolarità dei diritti di immagine del ciclismo professionistico"



- laddove vi sia un mandato specifico degli associati in tal senso (cfr. art. 1, punto 6, lett. c, dello statuto allegato all'atto costitutivo della Lega Ciclismo).
5. Essa assicura “la rappresentanza degli associati nei loro rapporti con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) ed in campo internazionale”. Essa cura inoltre “la predisposizione, secondo le disposizioni della FCI, del calendario delle gare professionistiche su strada italiane e l’approvazione dei programmi di gara, la predisposizione con le categorie interessate del contratto-tipo e degli aspetti assicurativi e previdenziali”, garantendo “l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, dell’Unione Ciclistica Internazionale, della FCI e dei suoi Organi”.
  6. La Lega Ciclismo, ai sensi del proprio statuto, associa “le società sportive definibili italiane anche in base alle norme dell’UCI<sup>1</sup>, che si avvalgono delle prestazioni di corridori professionisti”, “gli enti organizzatori che organizzano gare iscritte nel calendario professionistico internazionale e nazionale” e gli “enti aggregati” ai sensi dell’art. 3 statuto FCI” (art. 1, punto 2 dello statuto allegato all’atto costitutivo della Lega Ciclismo).
  7. Sono in particolare componenti di Lega Ciclismo tutti gli organizzatori italiani che hanno almeno una prova in calendario riservata ai professionisti e tutti i gruppi sportivi professionistici affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana-FCI. La FCI è l’ente rappresentativo del movimento ciclistico italiano, membro dell’UCI e affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). La costituzione della Lega del Ciclismo Professionistico è prevista dall’art. 53 dello statuto della FCI. Vi si prevede che il suo statuto sia approvato dalla FCI e che essa sia sottoposta alla sorveglianza della FCI.
  8. La Lega Ciclismo si finanzia, tra l’altro, con i contributi degli associati, con una percentuale degli introiti delle manifestazioni organizzate dagli associati e dei diritti televisivi eventualmente ceduti a terzi (atto costitutivo Lega Ciclismo, art. 5).

### **III. L’Union Cycliste Internationale e le riforme del Regolamento UCI 2019-2020**

9. Il ciclismo è uno sport organizzato in modo “piramidale”. In ogni Stato esiste una federazione nazionale del ciclismo, affiliata al comitato olimpico nazionale e associata, insieme alle altre federazioni nazionali, all’Union Cycliste Internationale (UCI). L’UCI è l’organo di governo

---

<sup>1</sup> Secondo l’art. 2.16.007 del Regolamento UCI, “La nationalité de l’équipe continentale professionnelle UCI est déterminée, au choix de l’équipe, par : 1. Le pays du siège du responsable financier ; ou 2. Un pays où se commercialise un produit ou un service du ou d’un partenaire principal sous le nom de l’équipe continentale professionnelle UCI ou d’un composant de ce nom.”



del movimento sportivo ciclistico a livello internazionale ed il rappresentante di quello sport nel Comité International Olympique.

10. L'Union Cycliste Internationale è costituita come associazione di diritto svizzero, senza scopo di lucro. Essa si definisce, ai termini del suo statuto, come "l'association des fédérations nationales du cyclisme." Tra le federazioni nazionali associate nell'UCI ai sensi dell'art. 4 del suo statuto rientra la Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

11. Ai sensi dell'articolo 2 del suo statuto, l'UCI ha le seguenti finalità

- « a) la direction, le développement, la réglementation, le contrôle, la gestion et la discipline du cyclisme sous toutes ses formes, au niveau international;
- b) la promotion du cyclisme dans tous les pays du monde et à tous les niveaux;
- c) l'organisation dans toute spécialité du sport cycliste, des championnats du monde, dont elle est le titulaire et le propriétaire exclusifs;
- d) de fixer des règles et de veiller à les faire respecter;
- e) l'encouragement des rapports d'amitié entre tous les membres du monde cycliste;
- f) la promotion de l'esprit sportif, de l'intégrité, de l'éthique et du fair-play afin d'empêcher que des méthodes ou pratiques, telles que la corruption ou le dopage, ne compromettent l'intégrité des compétitions, des coureurs, des officiels ou des membres, et de prévenir tout abus dans le cyclisme;
- g) la promotion de la parité et de l'égalité dans tous les domaines du cyclisme;
- h) la promotion du paracyclisme;
- i) la promotion de la sécurité et des droits des coureurs;
- j) la représentation du sport cycliste et la défense de ses intérêts auprès du Comité International Olympique, du Comité International Paralympique et de toutes instances nationales et internationales;
- k) la collaboration avec le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, notamment en vue de la participation des coureurs cyclistes aux Jeux Olympiques.
- l) la direction, le développement, la réglementation, le contrôle, la gestion et la discipline de l'ensemble des activités et compétitions cyclistes avec composante virtuelle/électronique sous toutes formes, au niveau international et l'organisation des championnats du monde dont elle est le titulaire et le propriétaire exclusifs. »

12. L'UCI ha una funzione regolamentare prevalente su quella delle federazioni nazionali.

Secondo l'art. 6, punto 3, del suo statuto, infatti « Les fédérations nationales s'engagent, du fait de leur affiliation, à se conformer aux statuts et règlements de l'UCI ainsi qu'à toute décision prise conformément à ceux-ci. De même, elles s'engagent à faire respecter les statuts, règlements et décisions de l'UCI par toute personne concernée. » Il punto 4 dello stesso articolo prosegue stabilendo che i regolamenti UCI dovranno essere ripresi nei regolamenti corrispondenti delle federazioni nazionali, mentre il successivo punto 5 stabilisce che in caso di contrasto prevalga il regolamento UCI.



13. La natura piramidale dell'organizzazione del ciclismo internazionale discende, oltre che dall'art. 6 citato, dall'art. 11.1 dello statuto UCI, secondo cui le federazioni associate nell'UCI si riconoscono come autorità di governo del fenomeno ciclistico nei rispettivi paesi, ad esclusione di chiunque altro, coerentemente con la previsione dell'art. 5, ai sensi del quale è ammessa all'UCI una sola federazione per Paese. L'art. 12 prevede che le federazioni nazionali che si affilino ad un'organizzazione concorrente all'UCI siano escluse dall'UCI ("suspendue de plein droit").
14. Le federazioni nazionali sono inoltre sospese o escluse dall'UCI in caso di violazioni dei loro obblighi derivanti dallo statuto UCI (artt. 18 e 19).
15. Ai termini del suo statuto, l'UCI si finanzia tramite le quote associative annuali delle federazioni nazionali, le quote o contributi dei titolari di licenze, le sponsorizzazioni e i diritti generati dalle attività sportive (art. 69).
16. L'UCI è governata da un Comité Directeur, che agisce sotto l'autorità del Congresso (statuto, art. 45), vedendosi attribuire, ai sensi di quell'articolo, "les pouvoirs les plus étendus quant à la gestion de l'UCI et la réglementation du cyclisme", compreso il potere di decidere "en toute matière non expressément réservée à une autre instance par les présents statuts".
17. Tra le competenze espressamente attribuite al Comité Directeur dall'art. 46, numero 1, dello statuto, si segnalano le seguenti:
  - "i) décide des contrats à signer avec les tiers conformément aux règlements financiers de l'UCI;
  - j) adopte et modifie le règlement UCI.
18. Inoltre, ai sensi dell'art. 46, numero 2, il Comité Directeur "détermine les conditions de participation aux épreuves cyclistes. Il peut prévoir l'octroi de licences suivant la procédure qu'il détermine et le paiement de cotisations ou redevances".
19. Tra le tasse previste dal Regolamento UCI si segnala qui la tassa c.d. di calendario, dovuta da ogni organizzatore di corse ciclistiche che abbia chiesto ed ottenuto l'iscrizione di una manifestazione sportiva in calendario internazionale (Regolamento UCI, art. 1.2.012) ed un diritto di registrazione, dovuto dalle squadre che ottengono una licenza internazionale (v. Regolamento UCI, art. 2.15.027 e art. 2.16.011, 5. comma).
20. Ancora, il Comité Directeur approva i calendari mondiali e quelli continentali delle corse ciclistiche, questi ultimi su proposta delle confederazioni continentali in cui si articola la partecipazione delle federazioni nazionali all'UCI (cfr. art. 24 e disposizioni del Regolamento UCI citate poco oltre).



21. Secondo il Regolamento UCI, è ammesso a partecipare a gare ciclistiche riconducibili all'UCI, alle federazioni nazionali o a loro affiliati solo chi sia in possesso di una licenza rilasciata dall'UCI o dalle federazioni nazionali<sup>2</sup>.
22. Inoltre, ai sensi dell'art. 1.2.019 di quel Regolamento, i titolari di una licenza non possono, a pena di sospensione<sup>3</sup>, partecipare a eventi sportivi che non siano iscritti nei calendari nazionali, continentali o mondiale, salve limitate ipotesi di deroga comunque sottoposte a previa approvazione<sup>4</sup>.
23. Secondo il Regolamento UCI (articoli 1.1.040 e seguenti), le squadre ciclistiche professionistiche sono suddivise in diverse categorie. In particolare, l'art. 1.1.041 prevede, per quanto qui interessa:
- a) squadre appartenenti ad una categoria denominata "UCI WorldTeam";
  - b) squadre appartenenti ad una categoria denominata "Equipe continentale professionnelle UCI"/ "UCI professional continental team";
  - c) squadre appartenenti ad una categoria denominata "UCI continental team".
24. Agli articoli 1.2.001 e seguenti del Regolamento UCI sono disciplinati i calendari.
25. Secondo l'art. 1.2.005:
- "A l'exception des épreuves de l'UCI WorldTour, les calendriers mondiaux et continentaux sont arrêtés par le comité directeur de l'UCI sur avis des confédérations continentales pour les compétitions qui les concernent. Le calendrier des épreuves de l'UCI WorldTour est établi par le Conseil du Cyclisme Professionnel, suivant les dispositions concernant l'UCI WorldTour au Titre II, chapitre XV."
26. Il titolo 2 del Regolamento UCI è dedicato alle diverse categorie di competizioni. Il capitolo XV di tale titolo si occupa delle competizioni denominate "UCI WorldTour". In tale ambito, l'art. 2.15.001 così dispone:
- "Dans l'UCI WorldTour un nombre d'équipes de cyclistes professionnels hommes de haut niveau, bénéficiant d'une licence UCI WorldTour, participent à une sélection d'épreuves sur route de haut niveau enregistrées au calendrier UCI WorldTour"
27. Ai sensi dell'art. 2.15.002:

---

<sup>2</sup> Art. 1.1.002: "Nul ne peut participer à une manifestation cycliste organisée ou contrôlée par l'UCI, les confédérations continentales de l'UCI, les fédérations membres de l'UCI ou leurs affiliés, s'il n'est pas titulaire de la licence requise."

<sup>3</sup> Art. 1.2.021 "En cas d'infraction à l'article 1.2.019 ou 1.2.020 le licencié sera sanctionné d'une suspension d'un mois et d'une amende de CHF 50 à 100."

<sup>4</sup> Art. 1.2.019: "Aucun licencié ne peut participer à une épreuve qui n'est pas inscrite sur un calendrier national, continental ou mondial ou qui n'est pas reconnue par une fédération nationale, une confédération continentale ou l'UCI. Selon les circonstances, des dérogations spéciales peuvent être accordées pour des épreuves ou manifestations particulières par la fédération nationale du pays où se déroule cette épreuve et par l'UCI."



“L’UCI est la propriétaire exclusive de la formule et de la marque UCI WorldTour, sans préjudice du droit de propriété exclusif des organisateurs.”

28. La licenza UCI WorldTour è così disciplinata dall’art. 2.15.003:

“La licence UCI WorldTour est le droit conféré par l’UCI pour participer aux épreuves enregistrées au calendrier UCI WorldTour, avec une équipe de coureurs professionnels, appelée « UCI WorldTeam ».”

29. Secondo l’art. 2.15.006 i titolari di licenza UCI WorldTour sono vincolati ad un’esclusiva sportiva con l’UCI:

“Par sa demande de licence, le demandeur reconnaît que seule l’UCI a le droit de délivrer des licences UCI WorldTour et s’interdit de participer en matière de sport cycliste à des compétitions, formules ou organisations autres que celles régies par les règlements et les instances de l’UCI.”

30. L’art. 2.15.009, come entrato in vigore in febbraio 2019, ha previsto che il numero delle squadre UCI World Team autorizzate a partecipare alle competizioni UCI WorldTour sia 18, neutralizzando la precedente decisione che ne limitava progressivamente il numero a 16. Inoltre, si prevede che entro il 2022 possano essere concesse due ulteriori licenze, portando il numero delle squadre UCI World Team a 20.

31. Si noti che per le squadre che intendessero presentare la domanda di licenza, comprese le due licenze addizionali da concedersi entro il 2022, la domanda doveva essere presentata entro il primo aprile 2019: vale a dire meno di un mese dopo l’entrata in vigore della riforma (5 febbraio 2019) e comunque pochi mesi dopo la sua iniziale (incompleta) approvazione, avvenuta nel corso delle riunioni del Comité Directeur dell’UCI a Innsbruck (25-27 settembre 2018)<sup>5</sup>.

32. L’articolo 2.15.011 così individua i criteri rilevanti per l’attribuzione di licenze

“ La commission des licences attribue les licences suivant les critères ci-après :

- éthique ;
- financier ;
- administratif ;
- organisationnel.

Si le nombre d’équipes candidates (UCI WorldTeams et équipes continentales professionnelles UCI qui satisfont aux critères spécifiés ci-dessus est supérieur au nombre de licences disponibles, la commission des licences les départagera selon les articles 2.15.011a et 2.15.011b.

---

<sup>5</sup> Si aggiunga che la presentazione della candidatura per la licenza UCI World Team comporta comunque il pagamento di un droit de candidature di 20.000 Euro, non restituibile in caso di rigetto della candidatura: cfr. p. 4 delle 2020 UCI World Tour Financial Obligations UCI pubblicate on line su <https://www.uci.org/docs/default-source/financial-obligations/2020---of-road-uwf.pdf> (settembre 2019).



Afin de pouvoir obtenir une licence UCI WorldTour, un candidat doit satisfaire à chacun des critères applicables.”

33. A partire dalla riforma entrata in vigore nel febbraio 2019, dunque, il criterio del merito sportivo, espunto dall’art. 2.15.011 e relegato all’art. 2.15.011a, non sarà più decisivo, ma sarà utilizzato solo nel caso in cui le squadre che soddisfano gli altri criteri e presentano una domanda di licenza UCI WorldTour superino il numero massimo previsto<sup>6</sup>.
34. Tra i criteri prevalenti, il criterio finanziario è particolarmente poco trasparente, poiché la conformità ad esso è lasciata alla valutazione discrezionale di un “commissaire aux comptes” incaricato dall’UCI, senza altra indicazione oggettiva che non il vago riferimento ai mezzi e alla stabilità finanziaria<sup>7</sup>.
35. Elementi di significativa discrezionalità sono lasciati anche nella valutazione del criterio amministrativo<sup>8</sup>.
36. Le ultime modifiche introdotte al Regolamento UCI, destinate ad entrare in vigore il primo gennaio 2020, alzano il numero minimo dei corridori professionisti dipendenti a tempo pieno di un UCI World Team da 23 a 27<sup>9</sup>.
37. Inoltre, con quelle modifiche si sono obbligate le squadre appartenenti alla categoria denominata “Equipe continentale professionnelle UCI”/ “UCI professional continental team” ad impiegare un numero minimo di 20 corridori professionisti, rispetto al numero minimo precedente di 16.

---

<sup>6</sup> Art. 2.15.011a, come modificato da ultimo nel febbraio 2019:

“Le critère sportif s’évalue au regard de la position de l’UCI WorldTeam ou de l’équipe candidate à ce statut dans le classement mondial UCI par équipes hommes UCI – 3 ans tel que défini à l’article 2.10.038.

Les UCI WorldTeams et les équipes candidates qui font partie des 18 meilleures équipes du classement susmentionné sont réputés satisfaire au critère sportif. Par souci de clarté, les UCI WorldTeams ou équipes candidates qui ne satisfont pas aux critères définis par les articles 2.15.011c à 2.15.011f, ne sont pas pris en compte pour l’application du présent article.”

Art. 2.15.011b, come modificato da ultimo nel febbraio 2019:

“Pour les licences UCI WorldTour délivrées pour la période 2020-2022, l’/les équipe(s) classée(s) 19e et/ou 20e du classement défini à l’article 2.15.011a, est/sont également réputée(s) satisfaire au critère sportif si l’/les équipe(s) en question est/sont enregistrée(s) comme UCI WorldTeam(s) en 2019.”

<sup>7</sup> Art. 2.15.011 :

“Le critère financier est évalué sur base du rapport du commissaire aux comptes agréé par l’UCI et tient compte notamment des moyens et stabilité financiers.”

<sup>8</sup> Art. 2.15.011 :

“Le critère administratif tient compte notamment de la conformité du dossier de candidature et d’enregistrement (contrats, assurances, garantie bancaire...) *ainsi que du professionnalisme* et de la *célérité de l’établissement du dossier* et du respect des délais.” (evidenziazioni aggiunte).

<sup>9</sup> Nuovi art. 2.15.049 e 2.15.110.





38. Ulteriormente, UCI ha aumentato il livello delle tasse di calendario che percepisce dagli organizzatori<sup>10</sup> e le tasse di registrazione e partecipazione che percepisce dalle squadre.
39. Le tasse di registrazione per le squadre UCI Professional Continental, in particolare, sono state portate, da 16.000 Euro nel 2016, a 20.000 Euro per gli anni seguenti<sup>11</sup>.
40. Per le squadre UCI World Team quelle tasse sono fissate a 85.000 Euro, di cui 20.000 euro a titolo di tassa di candidatura, destinata ad essere incamerata da UCI anche in caso di rigetto della candidatura.
41. Per le tasse di partecipazione agli eventi UCI World Tour, si tratta di 8.500 euro per le corse di un giorno per le squadre World Team, 3.500 per le Squadre Professional Continental. Per i Grand Tours, l'ammontare delle tasse di partecipazione non è pubblicato<sup>12</sup>.
42. Ancora, va menzionata l'annunciata introduzione di una classe di competizioni, chiamata UCI Pro Series, che ingloberà al proprio interno le corse categorizzate Hors Catégorie (HC), in numero massimo di 10 per Nazione, discriminando quelle che rimarranno fuori dal suddetto circuito, comprese le gare che attualmente posseggono già lo status di HC che non aderiranno o rimarranno fuori dai posti concessi, che verranno declassate per la stagione successiva alla categoria .1<sup>13</sup>. Gli organizzatori delle competizioni che entreranno in questa classe, inoltre, dovranno garantire una copertura televisiva da distribuire in almeno dieci Paesi oltre a quello di svolgimento dell'evento<sup>14</sup>.
43. Infine, va ricordato qui che il nuovo articolo 1.3.024 ter<sup>15</sup> del Regolamento UCI, approvato in occasione del meeting dell'UCI Management Committee a Middelfart, Danimarca, 31.01-01.02, introduce un divieto, in capo all'organizzatore di corse ciclistiche, alle squadre o ai singoli atleti, di (vendere autonomamente a terzi che provvederanno a) trasmettere i dati inerenti watt, potenza, battito cardiaco e altri dati inerenti la prestazione degli atleti.

---

<sup>10</sup> Rispettivamente 32.000 Euro per le corse UCI World Tour di un giorno e 6750 al giorno per il Tour de France, che scendono a 6250 al giorno per Giro e Vuelta: cfr. 2020 UCI WorldTour Financial Obligations pubblicate on line su <https://www.uci.org/docs/default-source/financial-obligations/2020---of-road-uwat.pdf> (visto in settembre 2019).

<sup>11</sup> Come risulta dal confronto tra le UCI Road Financial Obligations per il 2016 e per il 2017.

<sup>12</sup> Cfr. 2020 UCI WorldTour Financial Obligations, cit., p. 5

<sup>13</sup> Professional Cycling Council Meeting I 31 January 2019, Comwell Hotel - Middelfart (DEN), in allegato, p. 2.

<sup>14</sup> 2020 UCI International Road Calendar - Application Procedure Uci Proseries Events, in allegato, p. 5.

<sup>15</sup> Al punto tre, si prevede che "3. Any and all data stemming from a rider's onboard technology equipment must not be transmitted during a race to a third person."





#### IV. Il contrasto con il diritto UE della concorrenza: osservazioni sintetiche in premessa

44. Nel prosiegua, si argomenterà nel senso di dimostrare che le disposizioni regolamentari con cui UCI disciplina la partecipazione alle competizioni UCI WorldTour e stabilisce i criteri per la concessione di licenze “UCI World Team” e “Equipe continentale professionnelle UCI”/ “UCI professional continental team”, nonché le altre previsioni regolamentari concernenti la l’organizzazione di gare rilevanti per quelle categorie e la partecipazione ad esse, costituiscono decisioni di una associazione di imprese poste in essere in violazione dell’art. 101 TFUE, perché restringono in maniera indebita la libertà economica delle squadre ciclistiche e degli stessi organizzatori di eventi inseriti nel calendario UCI, senza poter essere giustificate da alcuna ragione relativa né alla specificità dell’organizzazione dello sport, né da altre ragioni contemplate dall’art. 101, paragrafo 3, TFUE.
45. [Omissis].
46. In particolare, nel prosiegua si tratterà di mettere in luce i seguenti punti (non necessariamente analizzati nell’ordine qui di seguito scelto per ragioni di concisione espositiva):
- 1) UCI è un’impresa ai sensi del diritto UE della concorrenza; comunque,
  - 2) UCI è un’associazione di imprese ai sensi del diritto della concorrenza;
  - 3) Il mercato rilevante è quello dell’organizzazione e sfruttamento commerciale delle corse ciclistiche su strada a livello professionistico, con particolare riferimento alla partecipazione all’UCI World Tour e alle competizioni professionistiche internazionali a squadre inserite nel calendario UCI e nei calendari continentali professionistici;
  - 4) Dal punto di vista geografico, tale mercato ha una dimensione che coinvolge l’intero mercato comune, poiché le competizioni in questione sono interconnesse in un calendario ed una classifica internazionali, gestiti da UCI; esse coinvolgono, a livello di organizzazione, soggetti di diversi Stati membri (Francia, Italia, Belgio e Spagna in testa), e società ciclistiche riconducibili a numerosi Stati membri e terzi (tra cui Francia, Italia, Belgio, Spagna, Germania);
  - 5) Su quel mercato UCI detiene una posizione di forte potere commerciale, legato all’esercizio del suo potere regolamentare;
  - 6) Lega Ciclismo è un soggetto rappresentativo di imprese attive nel mercato rilevante, i cui interessi rischiano di essere severamente danneggiati dall’applicazione delle decisioni UCI; Lega Ciclismo stessa è, in parte, soggetto economicamente attivo danneggiato dalle decisioni UCI;



- 7) In particolare, in relazione alle società ciclistiche italiane rappresentate da Lega Ciclismo, le decisioni UCI rischiano di determinare una loro uscita dal mercato;
- 8) Tale rischio si ripercuote negativamente anche sugli interessi economici degli organizzatori italiani di corse di ciclismo professionistico su strada. Questo in ragione della realistica diminuzione di interesse del pubblico italiano come conseguenza della diminuzione o scomparsa di squadre professionistiche italiane, che avrà come prevedibile effetto la diminuzione della fruibilità commerciale degli eventi organizzati in Italia, sia in termini di remunerazioni legate ai contratti di sponsorizzazione, sia in termini di remunerazioni legate ai contratti di concessione di diritti di riproduzione sui media radiotelevisivi e in generale dei diritti di immagine;
- 9) Gli effetti restrittivi della concorrenza sono rilevanti e hanno una dimensione significativa per l'intero mercato comune;
- 10) Tali effetti non sono inerenti alla specificità dell'attività sportiva e non possono essere giustificati in base ad essa;
- 11) Sussiste un rilevante interesse dell'Unione alla conduzione di una procedura da parte della Commissione europea, sia per la dimensione europea del mercato rilevante, sia per la gravità della violazione, avente ad oggetto la ripartizione dei mercati, con una sostanziale segmentazione del mercato rilevante su basi nazionali e conseguente pregiudizio alla libertà di stabilimento, sia per le conseguenze in termini economici per le imprese coinvolte, sia infine per l'efficacia degli strumenti di indagine a disposizione della Commissione e la collocazione territoriale dei soggetti potenzialmente coinvolti nella violazione, che rendono difficile il ricorso a strade alternative, ed in particolare ad autorità o giudici nazionali.

## **V. La qualificazione di UCI come impresa e associazione di imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE**

47. L'Union Cycliste Internationale svolge attività economica ed è dunque qualificabile come impresa ai sensi del Trattato, per ragioni analoghe a quelle già considerate sufficienti dalla Commissione nella decisione adottata nel caso International Skating Union (nel prosieguo: la "decisione ISU")<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Case AT.4028 – International Skating Union's Eligibility Rules, C(2017) 8240 final.



48. Infatti, oltre alle sue attività di regolatore delle competizioni ciclistiche internazionali, UCI svolge attività commerciale nel settore dell'organizzazione e commercializzazione di competizioni internazionali di ciclismo, in particolare professionistico, in quanto:
- a) UCI organizza direttamente e commercializza i campionati mondiali di ciclismo, competizioni dalle quali derivano per UCI entrate e utili estremamente ragguardevoli: nel 2016 UCI ha avuto 27.9 milioni di CHF di entrate per questa voce, che hanno prodotto 14.6 milioni CHF di utili; nel 2017 19.6 milioni CHF di entrate hanno prodotto 19.23 milioni CHF di utili<sup>17</sup>;
  - b) complessivamente, UCI ricava dalle attività di commercializzazione indiretta degli eventi sportivi ciclistici internazionali 11.2 milioni CHF per diritti media e distribuzione<sup>18</sup> (la cifra è relativa al 2017, erano invece 8.6 milioni CHF nel 2016) e 5.9 milioni CHF per altri diritti di commercializzazione (la cifra è relativa al 2017, erano invece 5.3 milioni CHF nel 2016);
  - c) UCI partecipa all'organizzazione dei giochi olimpici e ne contabilizza i ricavi e gli utili negli anni successivi agli anni olimpici: si tratta di 2.72 milioni di ricavi CHF, cui corrispondono utili per 2.64 milioni CHF nel 2017<sup>19</sup>;
  - d) UCI concede licenze onerose ai teams professionistici, per la partecipazione alle competizioni UCI World Tour, per un ammontare annuo per squadra che si aggira intorno ai 90.000 CHF; questa voce ha generato per UCI entrate di 1.63 milioni CHF nel 2016, divenute 1.69 milioni CHF nel 2017<sup>20</sup>;
  - e) UCI concede licenze onerose agli organizzatori delle competizioni UCI World Tour, con ricavi per UCI di 1.31 milioni CHF nel 2017, divenuti 1.67 milioni CHF nel 2017<sup>21</sup>;

---

<sup>17</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 105 (Financial Report - Consolidated Operating Statement by Activity).

<sup>18</sup> UCI 2017 Annual Report, p. 104 (Financial Report - Consolidated Operating Statement UCI and CMC: si noti che CMC è il Centre Mondial du Cyclisme, un centro di servizi per coaching e training ciclistico gestito da UCI nella propria sede di Aigle, in Svizzera – si vede dunque desumere, dal tipo di attività svolte da CMC, che le voci inserite nel Consolidated Operating Statement *sub* Media rights & distribution e *sub* Commercial rights siano interamente riferibili allo sfruttamento dei diritti media, distribuzione e altri diritti commerciali legati all'attività di organizzazione diretta e indiretta di competizioni).

<sup>19</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 114 (Financial Report – Financial Statement Disclosure).

<sup>20</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 133 (Financial Report - UCI World Tour).

<sup>21</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 133 (Financial Report - UCI World Tour).



- f) nel complesso, UCI concede licenze onerose a squadre, atleti professionisti e organizzatori per un ricavo complessivo di 7 milioni CHF nel 2016, divenuti 7.76 milioni CHF nel 2017<sup>22</sup>;
  - g) UCI gestisce, direttamente o tramite incaricati esterni, controlli antidoping, attività per la quale percepisce ricavi di 1.02 milioni CHF nel 2016, divenuti 1.06 milioni CHF nel 2017<sup>23</sup>.
49. Non vi è dubbio, pertanto, che UCI possa qualificarsi come impresa attiva, in particolare, nel settore dell'organizzazione e commercializzazione di corse ciclistiche professionistiche su strada.
50. In ogni caso, UCI è qualificabile come associazione di imprese ai sensi dell'art. 101 TFUE.
51. Infatti, la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte hanno senza dubbio confermato che organi regolatori di ambiti professionali e, in particolare, associazioni sportive "internazionali" che raggruppano associazioni nazionali, costituiscono associazioni di imprese ai sensi del Trattato<sup>24</sup>.

## **VI. Il mercato rilevante: il mercato di prodotto**

52. Il mercato rilevante è, in prima approssimazione, quello relativo all'organizzazione e sfruttamento commerciale delle corse ciclistiche su strada a livello professionistico.
53. È infatti su quest'attività economica che si concentrano sia le attività economiche rilevanti di UCI, sia quelle di Lega Ciclismo e dei suoi associati.
54. Analogamente a quanto già rilevato dalla Commissione nella decisione ISU e in precedenti decisioni, l'organizzazione di eventi in ambito sportivo va in linea di principio considerata all'interno di una singola disciplina sportiva<sup>25</sup> e comporta la fissazione delle regole sportive, tecniche e d'organizzazione, la gestione del calendario, l'ammissione delle squadre e dunque degli atleti, la gestione, diretta o indiretta, dei giudici di gara e del rimanente staff tecnico<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 114 (Financial Report – Financial Statement Disclosure).

<sup>23</sup> Fonte: UCI 2017 Annual Report, on-line al sito [www.uci.org](http://www.uci.org), p. 114 (Financial Report – Financial Statement Disclosure).

<sup>24</sup> Decisione della Commissione 2003/778/CE, del 23 luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37.398 — Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League), punti 106-109; decisione ISU, cit., punti 140-153; sentenza della Corte del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, punti 56-64.

<sup>25</sup> Decisione ISU, cit., punto 87, ivi riferimenti alla giurisprudenza UE e nazionale e alla prassi delle autorità nazionali antitrust.

<sup>26</sup> Decisione ISU, cit., punto 86.



55. Sono in particolare applicabili per analogia le considerazioni svolte dalla Commissione nella decisione ISU quanto all'assenza di sostituibilità in relazione alla domanda per quanto riguarda appassionati e spettatori dello sport considerato (qui, del ciclismo)<sup>27</sup>, organizzatori<sup>28</sup> e atleti<sup>29</sup>, nonché, in questo caso, anche le squadre.
56. Applicate al caso di specie, quelle considerazioni portano ad escludere che vi sia sostituibilità tra il mercato relativo all'organizzazione e sfruttamento commerciale delle corse di ciclismo su strada e quello di altre corse ciclistiche, nonché con ancora maggiore evidenza di altri eventi sportivi relative a sport diversi dal ciclismo.
57. Come già nel caso ISU, anche nella specie si devono distinguere le competizioni internazionali da quelle nazionali. Anche per il ciclismo, infatti, si distingue tra eventi internazionali, disciplinati per l'essenziale dal Regolamento UCI, ed eventi nazionali, che sono regolati su base prevalentemente nazionale dalle singole federazioni affiliate all'UCI. Del pari, anche in ambito ciclistico la ricaduta economica delle competizioni internazionali, da un lato, e di quelle nazionali, dall'altro, è significativamente differente.
58. Si aggiunga che, per quanto riguarda l'attività ciclistica internazionale, vi è una significativa differenza, in termini di interesse commerciale, tra le competizioni incluse nel calendario UCI World Tour, e quelle invece escluse da quel calendario. Rimane a questo stadio irrilevante, tuttavia, comprendere se quelle diverse tipologie di competizioni professionistiche internazionali su strada costituiscano mercati distinti, poiché si ritiene, da un lato, che UCI detenga una posizione economica molto forte in relazione a tutte quelle tipologie, a causa del suo potere regolamentare che le garantisce comunque un controllo organizzativo molto forte. Dall'altro lato, si deve constatare che la tipologia di condotta restrittiva posta in essere da UCI e analizzata in questa sede è analoga in relazione a tutte le tipologie di competizioni internazionali professionistiche a squadre.

## **VII. Il mercato geografico**

59. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante è in prima battuta globale; in ogni caso comprende una parte rilevante del mercato comune.

---

<sup>27</sup> Decisione ISU, cit., punto 89.

<sup>28</sup> Decisione ISU, cit., punto 91.

<sup>29</sup> Decisione ISU, cit., punto 92.



60. Da un primo punto di vista, nel 2018 le competizioni che hanno fatto parte dello UCI World Tour sono state 37, di cui 17 corse a tappe e 20 corse singole. Esse si sono svolte in Europa, in Asia, incluse Oceania e Vicino Oriente, e in Nord-America. Di tutte queste competizioni, 25 su 37 hanno avuto luogo nel territorio di Stati membri dell'Unione e sono state organizzate da società ivi stabilite: 8 hanno avuto luogo in Belgio (di cui una tra Belgio e Paesi Bassi), 5 in Francia compreso il Tour de France, 5 in Italia compreso il Giro d'Italia, 4 in Spagna compresa la Vuelta a España, 2 nei Paesi Bassi (v. sopra), 1 in Germania, 1 nel Regno Unito.
61. Ciò detto, pur partendo da una dimensione globale, non si può escludere che sia possibile delimitare ulteriormente il mercato rilevante, dal punto di vista geografico, riducendolo ad una dimensione che coinvolga i principali paesi del movimento ciclistico internazionale, tutti membri dell'Unione europea.
62. È un dato di fatto che la competizione professionistica di gran lunga più rilevante dal punto di vista commerciale sia il Tour de France, seguito dai due altri Grand Tours europei, il Giro d'Italia e la Vuelta a España, e dalle principali "classiche" belghe, francesi ed italiane. L'organizzazione di quelle corse è opera per l'essenziale di soggetti stabiliti in quegli Stati membri; la collocazione dei diritti d'immagine, compresa la ritrasmissione radiotelevisiva, avviene prima di tutto a livello europeo e l'interesse degli sponsor "nazionali" è particolarmente forte.
63. Al tempo stesso, bisogna anche considerare che, se non per le squadre di ciclismo professionistico, certo per i singoli atleti, per gli sponsor e per i fabbricanti di biciclette, agli eventi dell'UCI World Tour si aggiungono, come ambito di esercizio di attività economica di importanza non certo minore, gli UCI World Championships, vale a dire i campionati del mondo di ciclismo su strada organizzati annualmente da UCI.
64. Inoltre, per alcuni degli eventi UCI World Tour e per gli UCI World Championships l'interesse è sicuramente globale, sia a livello di cessione di diritti radiotelevisivi e d'immagine in generale, con relativa attività pubblicitaria, sia a livello di investimento specifico nella sponsorizzazione delle squadre. Per quanto riguarda le competizioni a squadre, ciò è testimoniato anche dalla presenza, quali sponsor dei teams UCI World Tour, di operatori economici di Stati terzi quali le linee aeree Emirates, un operatore sudafricano di cloud computing (Team Dimension Data), un produttore di vini australiano (Mitchelton), un produttore di shampoo svizzero (Alpecin), oltre ad operatori/investitori statali quali Astana (Kazakistan) e Bahrein.



65. Dal punto di vista delle squadre professionistiche, la partecipazione alle competizioni UCI World Tour ha coinvolto società professionistiche di diversi Paesi, compresi in misura preponderante Paesi membri dell'UE, ma in misura molto significativa anche società di Paesi terzi.
66. Nel 2018 facevano parte delle 18 squadre della categoria UCI World Teams due società ciclistiche francesi, AG2R La Mondiale e Groupama-FDJ, due società ciclistiche tedesche, Bora-Hansgrohe e Team Sunweb, due società ciclistiche belghe, Lotto-Soudal e Quick-Step Floors, divenuta nel 2019 Deceuninck Quick-Step, una società ciclistica spagnola, Movistar Team, una società ciclistica dei Paesi Bassi, Team Lotto NL-Jumbo, divenuto nel 2019 Jumbo-Visma, e una società ciclistica del Regno Unito, Team Sky, divenuto nel 2019 Ineos. Nel 2019 si è aggiunto un team polacco, CCC Team. Le altre squadre del circuito provengono dagli USA (due nel 2019, tre nel 2018) e da Australia, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Russia, Svizzera, Sudafrica.
67. La partecipazione alla “seconda divisione” del ciclismo professionistico, espressa dai 25 teams UCI Pro Continental, comprende del pari squadre UE ed extra UE: per il 2019 cinque squadre francesi, quattro italiane, quattro belghe, tre spagnole, tre USA (erano cinque nel 2018), una ciascuna da Colombia, Danimarca, Israele, Paesi Bassi, Portogallo, Russia.
68. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultima società italiana ad essere ammessa al massimo circuito professionistico mondiale è stata la Lampre-Merida, nel 2016<sup>30</sup>. 51 atleti professionisti italiani sono tesserati in squadre UCI World Tour. Erano 60 nel 2018, 75 nel 2011, anno in cui fu per la prima volta introdotto il sistema di licenze UCI World Tour. Quattro società italiane sono attualmente parte della categoria Professional Continental Teams, e possono quindi aspirare a ottenere l'invito (wild card) per partecipare alle corse UCI World Tour che si svolgono in Italia<sup>31</sup>. Inoltre in Italia si svolgono uno dei Grand Tours principali, il Giro d'Italia, e quattro “grandi classiche”.
69. Non c'è dubbio dunque che l'Italia faccia parte del mercato rilevante, ma non sembra in alcun modo possibile separare il mercato italiano da quello europeo e, più in generale, mondiale, dell'organizzazione e sfruttamento commerciale delle corse ciclistiche professionistiche internazionali su strada.

<sup>30</sup> In precedenza affiancata dalla Cannondale nel 2014 e 2103.

<sup>31</sup> Fonte: Il Sole 24 Ore, 23 aprile 2019, articolo “Ciclismo su strada, squadre italiane ancora «staccate» dai top team mondiali”, visibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/ciclismo-strada-squadre-italiane-ancora-staccate-top-team-mondiali-ABrrljqB> (settembre 2019)





### VIII. La posizione di UCI sul mercato rilevante

70. UCI detiene un forte potere di mercato sul mercato rilevante.
71. Analogamente a quanto già accertato dalla Commissione nella decisione ISU<sup>32</sup>, anche per UCI si può affermare che essa costituisce l'organo di governo dotato di competenza esclusiva a adottare ed applicare le regole delle competizioni di ciclismo su strada (e non solo) a livello internazionale (e non solo).
72. Solo gli atleti e le squadre che soddisfano i criteri definiti da UCI possono partecipare alle competizioni internazionali in questione. Inoltre, le licenze di partecipazione alle competizioni UCI World Tour, concesse da UCI, sono un numero chiuso. Anche il numero di atleti ammessi è controllato da UCI, che fissa nel suo regolamento il numero minimo e massimo di atleti per squadra e il numero massimo di atleti per competizione.
73. Le squadre titolari di licenze UCI devono sottostare a requisiti fissati dal regolamento UCI che vanno ben oltre la dimensione sportiva: il Regolamento UCI definisce il tipo di contratto che lega i ciclisti professionisti alle squadre<sup>33</sup>, la forma di conclusione del contratto<sup>34</sup>, il relativo contenuto economico minimo (salario minimo)<sup>35</sup> e i limiti anche economici di una eventuale remunerazione separata dei diritti d'immagine del corridore da parte della squadra<sup>36</sup>.
74. Il Regolamento definisce inoltre un regime uniforme di coperture assicurative<sup>37</sup> e stabilisce regole per i trasferimenti di atleti tra le squadre che limitano in misura considerevole la libertà economica dei soggetti coinvolti<sup>38</sup>.
75. Ancora, il Regolamento UCI stabilisce un regime uniforme di poteri e responsabilità giuridico-finanziarie delle squadre e dei loro dirigenti e rappresentanti<sup>39</sup> e richiede l'emissione di una garanzia bancaria a prima domanda non inferiore a 975.000 CHF (300.000 CHF per le squadre Pro Continental) a favore di UCI<sup>40</sup>, a beneficio dei creditori che possano vantare crediti da lavoro/contratto relativi al funzionamento della squadra, nonché a garanzia del pagamento di eventuali ammende UCI.

<sup>32</sup> Decisione ISU, cit., punti 116-119, 121-127.

<sup>33</sup> Art. 2.15.111 ss., 2.15.115bis, 2.15.139; Art. 2.16.036 bis.

<sup>34</sup> Art. 2.15.113 s.; Art. 2.16.040.

<sup>35</sup> Art. 2.16.033.

<sup>36</sup> Art. 2.15.116; Art. 2.16.037.

<sup>37</sup> Art. 2.15.126; Art. 2.16.039bis.

<sup>38</sup> Art. 2.15.120a ss.; Art. 2.16.041a ss.

<sup>39</sup> Art. 2.15.057 ss.; Art. 2.16.008.

<sup>40</sup> Art. 2.15.092 ss.; Artt. 2.16.012 e 2.16.023 e seguenti.



76. Solo le competizioni che rispettano il Regolamento UCI possono essere inserite nei calendari internazionali gestiti da UCI e in quelli gestiti dalle singole federazioni nazionali. Inoltre, gli atleti tesserati delle federazioni nazionali e UCI non possono partecipare a competizioni diverse da quelle UCI, se non in casi eccezionali<sup>41</sup>.
77. Le squadre titolari di una licenza UCI World Tour hanno inoltre l'obbligo, sanzionato con ammenda in caso di violazione, di partecipare a tutte le competizioni del calendario UCI World Tour<sup>42</sup>.
78. Per tutto quanto precede, a maggior ragione che nel caso ISU, anche in relazione ad UCI si deve concludere che essa detiene una posizione di mercato forte nel mercato rilevante, costituito dal mercato mondiale per l'organizzazione e lo sfruttamento economico delle corse internazionali di ciclismo professionistico su strada, a prescindere dalla possibilità di eventuali, ulteriori segmentazioni del mercato rilevante in più sottomercati.

## **IX. La restrizione della concorrenza**

79. Le modifiche introdotte ai regolamenti UCI nel 2018 hanno, nel loro insieme, pesantemente danneggiato la posizione concorrenziale delle squadre professionistiche di dimensioni economiche medie, escludendole di fatto da una parte relevantissima del mercato. Alla luce delle caratteristiche dell'imprenditoria rilevante, questo ha conseguenze particolari per le squadre professionistiche di alcuni Stati membri e si ripercuote, pertanto, anche sugli interessi degli organizzatori di quegli Stati membri.
80. La penalizzazione della posizione concorrenziale delle squadre professionistiche di dimensioni medie e il conseguente rischio di una loro esclusione dal mercato valgono in particolare, ma non solo, per le squadre italiane e per degli organizzatori di eventi italiani, entrambi rappresentati dalla Lega Ciclismo.
81. Nel complesso, si può parlare, in relazione alle conseguenze dell'applicazione delle diverse disposizioni regolamentari UCI relative tanto alla concessione di licenze UCI World Tour per gli UCI World Teams, quanto alla concessione delle licenze per i Professional Continental Teams ed alla relativa disciplina di ammissione alle gare dei circuiti professionistici internazionali, in primis UCI World Tour, di una restrizione della concorrenza per oggetto.

---

<sup>41</sup> Art. 1.2019, cit.

<sup>42</sup> Artt. 2.15.127 e 2.15.128.



82. Come è noto, nella prassi della Commissione e nella giurisprudenza delle Corti UE si può parlare di una restrizione per oggetto quando si è in presenza di certi tipi di coordinamento tra imprese che esprimono un livello di attentato alla concorrenza sufficientemente grave, da non richiedere un esame approfondito dei loro effetti in concreto<sup>43</sup>. Nel valutare la presenza di restrizioni per oggetto si deve tener conto, oltre che del contenuto delle previsioni dell'intesa o decisione di associazione di imprese, degli obiettivi che essa persegue e del contesto economico e giuridico in cui essa si inserisce, tenendo conto delle caratteristiche dei beni o servizi di cui si tratta e delle condizioni concrete di funzionamento, nonché della struttura, del mercato rilevante.
83. Nel caso di specie, sia il contenuto delle previsioni regolamentari rilevanti, sia il loro obiettivo intrinseco (ed in particolare, l'assenza di una reale giustificazione sportiva), sia le caratteristiche dei servizi rilevanti e la struttura del mercato, portano alla conclusione che si sia in presenza di una restrizione per oggetto.
84. Anzitutto, con la modifica del Regolamento UCI, ed in primis dell'art. 2.15.009, alle squadre Professional Continental è stato imposto di decidere, in tempi strettissimi, se passare nel World Tour, dovendo in tal caso aumentare in modo considerevole il budget<sup>44</sup>, oppure rimanere con il loro status precedente, senza però ulteriori garanzie di partecipazione agli eventi (per le ragioni che saranno illustrate più oltre).
85. In tali circostanze vi è il forte sospetto che quella modifica regolamentare, affiancata dalla previsione di un tempo di adeguamento del tutto inadeguato, sia stata posta in essere avendo in mente l'ingresso di soggetti determinati nel circuito più lucrativo.
86. Il passaggio da Pro Continental a World Tour comporta numerose conseguenze di relevantissimo impatto economico.
87. In primo luogo, si passa da un obbligo di costituire garanzia a prima domanda a favore dell'UCI non inferiore a 300.000 CHF, ad un obbligo di costituire una garanzia non inferiore a 975.000 CHF.
88. In secondo luogo, si passa da una tassa di registrazione di 20.000 CHF ad una di 65.000 CHF (dei quali 20.000 andranno persi anche nel caso di non ammissione al circuito superiore, con la conseguenza del raddoppio, di fatto, delle tasse di registrazione per le squadre Professional la cui candidatura ad una licenza World Tour sia rigettata).

---

<sup>43</sup> Cfr. decisione ISU, paragrafi 155 e ss.

<sup>44</sup> Il budget di un World Team è quasi di 8/10 volte in più rispetto a quelli delle Professional italiane.



89. In terzo luogo, aumenta il salario minimo per atleta: mutando lo status da Professional Continental a World Team gli aumenti della remunerazione minima imposta dall'UCI sono, per l'anno 2019, di 5.287 CHF per ogni singolo atleta neoprofessionista dipendente, 7.596 CHF per ogni professionista dipendente. Gli aumenti legati al cambio di status della squadra diventano poi 8.672 CHF per ogni atleta neoprofessionista indipendente e 12.457 CHF per ogni atleta professionista indipendente<sup>45</sup>.
90. Contestualmente, aumenta il numero minimo di atleti da impiegare per rispettare i criteri imposti dall'UCI: i nuovi minimi essendo aumentati da 23 a 27 corridori per le squadre World Tour, e da 16 a 20 corridori per le squadre Professional Continental, il passaggio da Professional Continental a World Tour avrebbe imposto un aumento dei corridori da 16 a 27: un aumento del 68% in termini di unità, con l'ulteriore aumento della stessa remunerazione minima di quei corridori, nei termini sopra indicati.
91. Tutte queste modifiche, come si vedrà meglio più oltre, non perseguono finalità sportive, ma unicamente economiche, per di più espressione di un chiaro conflitto di interessi del soggetto che è ad un tempo regolatore e percettore di profitti legati allo sfruttamento delle manifestazioni sportive da esso regolate.
92. Esse, inoltre, hanno un impatto del tutto sproporzionato sulle squadre professionistiche di medie dimensioni, in ragione delle caratteristiche dei servizi e della struttura del mercato rilevante.
93. Anzitutto va notato che le modifiche alle previsioni regolamentari suddette, entrate in vigore con tempistiche molto ristrette e discutibili, hanno visto 23 squadre presentare richiesta di licenza World Tour entro il primo aprile 2019, tra cui le 18 "grandi" squadre che già possedevano tale status.
94. Non vi è stata nessuna candidatura dalle squadre Professional Continental italiane, in quanto in quel breve periodo a disposizione esse non hanno avuto modo di trovare sponsor che avrebbero permesso questo salto.
95. In secondo luogo, si deve constatare che l'aumento del numero delle licenze World Tour, applicato in un sistema regolamentare che prevede un tetto massimo di corridori per gara,

---

<sup>45</sup> Ciò in conseguenza degli artt. 2.15.111 e 2.16.036 del Regolamento UCI, che impongono il rispetto dell'accordo denominato Joint Agreements on the working conditions of riders hired by UCI Professional Continental Teams and UCI WorldTeams for the year of registration 2018 and thereafter concluso da Cyclistes Professionnels Associés - CPA e da Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels – AIGCP. Il testo dell'accordo è online (settembre 2019) su [https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2018-joint-agreements.pdf?sfvrsn=653b794c\\_4](https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2018-joint-agreements.pdf?sfvrsn=653b794c_4).



conduce automaticamente ad una modifica estremamente significativa, in senso peggiorativo, delle condizioni di concorrenza per le squadre Pro Continental, sia all'interno del circuito World Tour, sia all'esterno di quello.

96. Al contrario delle squadre World Tour, infatti, le squadre Professional non hanno alcun diritto di partecipazione a nessun tipo di calendario. In pratica, quelle squadre non hanno un "campionato" cui concorrere e devono attendere gli inviti degli organizzatori per programmare la stagione agonistica.
97. Si aggiunga che, da un lato, le licenze hanno una durata triennale e che, dall'altro lato, non esiste alcun meccanismo chiaramente definito di promozione/retrocessione basato sul merito sportivo e se ne può agevolmente concludere che la posizione delle squadre Professional nel mercato esce grandemente penalizzata dalle riforme messe in atto da UCI.
98. Questa politica UCI nei confronti delle squadre Professional aveva già spinto alcuni team, nel recente passato, a azzardare il salto nella categoria maggiore, per ottenere almeno una stabilità di calendario e visibilità, anche in presenza di un budget non all'altezza, decretandone di fatto lo scioglimento prematuro (è il caso ad esempio del team svizzero IAM Cycling)<sup>46</sup>.
99. Se gli inviti per i tre Grand Tours fino al 2019 erano 12 dal 2020, essi diventeranno solo 6. Infatti da 4 possibili Wild Card fino al 2019, dopo la riforma con l'aumento a 20 squadre World Tour, ogni organizzatore potrà invitarne solo 2. Il Regolamento UCI impone infatti un numero massimo di 176 corridori a competizione, limitando la partecipazione a 8 corridori per squadra, per un totale di 22 squadre<sup>47</sup>.
100. La volontà più o meno dichiarata di UCI di penalizzare le squadre Professional deriva anche dal già ricordato aumento, previsto nella riforma, del numero minimo di atleti che passano da 16 a 20, senza alcun diritto di partecipare a specifiche competizioni inserite nel calendario internazionale.
101. Le conseguenze negative per le squadre professionistiche italiane, rappresentate da Lega Ciclismo, sono evidenti.
102. Prima della riforma del numero di squadre UCI World Team nell'invitare le squadre Professional ai grandi Giri si tendeva in effetti, non solo in Italia, a riservare almeno due posti per i team della nazione che ospita l'evento. Ora questa situazione non potrà più presentarsi.

---

<sup>46</sup> V. l'articolo pubblicato su l'Equipe il 23 maggio 2016 "World Tour : L'équipe IAM va disparaître à la fin de la saison 2016", in cui si fa riferimento alle difficoltà di budget e all'impossibilità di trovare uno sponsor; visto in settembre 2019 su <https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/World-tour-l-equipe-iam-va-disparaitre-a-la-fin-de-la-saison-2016/680349>

<sup>47</sup> Artt. 2.2.002 e 2.2.003.

103. Concentriamoci sulla corsa più rappresentativa e più remunerativa del calendario World Tour in Italia, il Giro d'Italia.
104. Fino alla stagione in corso i posti a disposizione delle squadre Professional erano 4, quindi l'organizzatore RCS Sport SpA aveva la possibilità di fare due tipi di scelte: una di natura più commerciale, legata al percorso del Giro (vedi invito della Israel Cycling Accademy l'anno in cui la corsa partì da Gerusalemme), una di natura più sportiva, dando alle squadre italiane la possibilità di gareggiare e mettersi in evidenza in un contesto di primissimo livello, sostenendo in tal modo il movimento ciclistico nazionale e dando la possibilità ai corridori italiani di farsi notare.
105. In particolare, su 4 posti disponibili al Giro d'Italia per le Professional, negli ultimi 7 anni l'organizzatore ha invitato per 5 anni 3 squadre Professional italiane; un anno ne ha invitate 4, un anno comunque 2.
106. Questi i dettagli:
- Giro d'Italia 2019: Androni Giocattoli - Sidermec (ITA), Bardiani CSF (ITA), Nippo - Vini Fantini - Faizanè (ITA)
  - Giro d'Italia 2018: Androni Giocattoli - Sidermec (ITA), Bardiani CSF (ITA), Willier Triestina - Selle Italia (ITA)
  - Giro d'Italia 2017: Bardiani CSF (ITA), Willier Triestina - Selle Italia (ITA)
  - Giro d'Italia 2016: Bardiani CSF (ITA), Nippo – Vini Fantini (ITA), Willier Triestina -Southeast (ITA)
  - Giro d'Italia 2015: Androni Giocattoli - Sidermec (ITA), Bardiani CSF (ITA), Nippo - Vini Fantini (ITA) Southeast Pro Cycling (ITA)
  - Giro d'Italia 2014: Androni Giocattoli - Venezuela (ITA), Bardiani CSF (ITA), Neri Sottoli (ITA)
  - Giro d'Italia 2013: Androni Giocattoli - Venezuela (ITA), Bardiani Valvole – CSF Inox (ITA), Vini Fantini - Selle Italia (ITA)
107. Dalla prossima stagione, aumentando a 20 il numero le squadre UCI World Tour, tutte invitate d'ufficio per previsione regolamentare UCI ed obbligate a partecipare al Giro, e rimanendo nel contempo invariato il numero di corridori e squadre al via, sempre per regolamento UCI, sono rimasti solo 2 posti che l'organizzatore può utilizzare per invitare squadre Professional.



108. Altrettanto si può dire per le altre competizioni inserite nel calendario UCI World Tour che si svolgono in Italia: esse sono quattro, oltre al Giro, vale a dire la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo, il Lombardia (ex Giro di Lombardia) e la Strade Bianche<sup>48</sup>.
109. Di per sé questa riduzione non esclude, di diritto, le squadre italiane. Tuttavia, il dimezzamento dei posti a disposizione delle squadre Professional limita inevitabilmente, di fatto, le loro possibilità a partecipare al Giro d'Italia e alle altre gare italiane del circuito UCI World Tour. Questo fatto, unito ai maggiori oneri causati dalle modifiche regolamentari UCI, si traduce in una concreta prospettiva di espulsione dal mercato per le squadre Professional italiane.
110. Si deve infatti considerare che gli organizzatori di questi eventi, e tra questi in particolare RCS Sport SpA, sono società di capitali private, chiamate a scelte economicamente ragionevoli, delle quali devono dar conto agli investitori, tanto più quando, come nel caso di RCS, fanno parte di un gruppo quotato in borsa<sup>49</sup>. In questo quadro, le scelte di natura commerciale cui queste società saranno costrette avranno, inevitabilmente, peso maggiore delle considerazioni "sportive", a salvaguardia del movimento ciclistico nazionale di cui pure quelle competizioni sono, storicamente, espressione.
111. Il riferimento è alla tendenza commerciale di invitare alla competizione UCI World Tour almeno una Professional appartenente ad un paese d'oltre Europa (nelle ultime due edizioni, per il Giro, la Israel Cycling Academy): una scelta orientata da criteri economici e non sportivi, dato che comporta in linea di principio la possibilità di vendere diritti media e televisivi in un Paese tendenzialmente meno attento alle competizioni ciclistiche organizzate in Italia.
112. In particolare, lo scenario che negli ultimi anni ha visto quasi sempre 3, a volte 4 squadre Professional italiane invitate al Giro d'Italia, non potrà essere replicato per l'edizione 2020. Infatti con due posti in meno, e con la ricordata tendenza commerciale ad invitare almeno una Professional appartenente ad un paese d'oltre Europa, a prescindere dal merito sportivo, è

---

<sup>48</sup> Tutte organizzate da RCS Sport SpA.

<sup>49</sup> RCS Sport SpA è una società per azioni privata, parte del gruppo RCS MediaGroup SpA, quotato presso Borsa Italiana SpA. RCS Sport SpA organizza, oltre al Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, la Tirreno-Adriatico, il Lombardia, Strade Bianche, il Dubai Tour e l'Abu Dhabi Tour. Inoltre, sempre in ambito di competizioni ciclistiche, RCS Sport SpA organizza la Milano-Torino e la Gran Piemonte. L'entità dei ricavi dell'attività di organizzazione di eventi sportivi (principalmente nell'ambito ciclistico, cui si aggiungono due limitati eventi di maratona e running a rilievo principalmente nazionale italiano) è indicata in 65,5 milioni nella Relazione Finanziaria Annuale 2018 del Gruppo RCS Media Group, p. 46. La relazione è accessibile on-line al sito [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) a <http://www.rcsmediagroup.it/pagine/archivio-generale/investors/bilanci-e-relazioni/> (visto in settembre 2019).





chiaro che la partecipazione di squadre italiane Professional al Giro non avrà più che una prospettiva estremamente limitata. Lo scenario più verosimile è che una sola squadra Professional italiana potrà partecipare al Giro su invito, dipendendo comunque dalla scelta dell'organizzatore e non più dal merito sportivo.

113. Infatti, al Giro d'Italia, fino a questa stagione, in accordo con Lega Ciclismo l'organizzatore riservava un posto di diritto al team Professional italiano che fosse arrivato primo nella classifica nel circuito Ciclismo Cup, un circuito di competizioni promosso dalla Lega in cui sono racchiuse tutte le gare italiane appartenenti alla categoria .HC (Hors Catégorie) e .1. (prima categoria) del calendario UCI. Ora, la riforma UCI, con la riduzione a due soli posti per la partecipazione ad invito agli eventi del calendario UCI World Tour, ha determinato la cancellazione del posto riservato al Giro per il vincitore della Ciclismo Cup<sup>50</sup>. Certo, la scelta di revocare l'automaticità dell'invito al vincitore di Ciclismo Cup non è di UCI, bensì dell'organizzatore del Giro. Tuttavia tale scelta è stata resa necessaria dalla riduzione degli spazi di invito per gli organizzatori ed è dunque essa stessa una conseguenza della riforma UCI.

114. Una tale conseguenza, cancellando l'automatismo sportivo dell'invito, ha confermato da una parte la riduzione delle possibilità dei team italiani di essere invitati al Giro, dall'altra ha penalizzato la Lega in quanto proprietaria dei diritti televisivi della Ciclismo Cup<sup>51</sup>. Questa competizione diviene ora, come conseguenza della riforma UCI, un evento con un'importanza decisamente minore.

115. Ciò determina anche un danno per gli organizzatori di gare professionistiche non appartenenti alla categoria World Tour italiane. Quelle corse finiscono per perdere qualsiasi rilievo per le squadre Professional interessate a partecipare su invito alle competizioni UCI World Tour. Si tratta di una ventina di corse, classificate nelle categorie UCI Hors Catégorie e prima categoria<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> In allegato i Regolamenti 2018 e 2019 di Ciclismo Cup. Si noti che gli art.15 e seguenti del Regolamento 2018, relativi alla partecipazione al Giro d'Italia per la vincitrice di Ciclismo Cup o per la seconda classificata, ove la prima avesse guadagnato altrimenti il diritto di partecipare al Giro, nei quali si faceva espressamente riferimento all'accordo con RCS, organizzatore del Giro, non sono presenti nel nuovo Regolamento 2019.

<sup>51</sup> Il contratto con PMG Sport ha portato ad introiti di circa [omissis] euro per Lega Ciclismo. La descrizione della diffusione degli eventi promossi tramite quel contratto si trova on line su <https://legaciclismoprof.org/2018/11/12/ciclismo-cup-pmg-sport-i-dati-2018-che-crescita/> (settemrbe 2019)

<sup>52</sup> In ordine cronologico di svolgimento: Trofeo Laigueglia; GP Industria & Artigianato; Settimana Internazionale Coppi e Bartali; Giro di Sicilia; Tour of the Alps; Giro dell'Appennino; Campionato Italiano; Adriatica Ionica; Coppa Agostoni - Giro delle Brianze; Coppa Bernocchi - GP BPM; Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini; Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli; Memorial Marco Pantani; Trofeo Matteotti; Giro dell'Emilia; Gran Premio Bruno Beghelli; Tre Valli Varesine; Milano-Torino; Gran Piemonte.



116. In riferimento alle conseguenze negative per le squadre professionistiche italiane, si segnala in particolare sin d'ora che Nippo Fantini Vini Faizanè, team italo-giapponese con sede in Italia e staff per la maggior parte italiano, non continuerà l'attività per il prossimo anno, non facendo richiesta della licenza all'UCI nella prossima stagione. La squadra aveva partecipato su invito al Giro d'Italia 2019, 2016 e 2015. Ciò è conseguenza diretta della riforma dei regolamenti UCI. Sono stati in particolare decisivi nel condurre alla decisione di abbandonare gli aumenti di personale (i.e. corridori e staff), la maggiore incertezza di partecipazione ai Grandi Giri dovuta alla riduzione delle Wild Card ed alla soppressione del posto garantito vincendo la Ciclismo Cup, e la conseguente maggior difficoltà nella ricerca di sponsor<sup>53</sup>. È chiaro infatti che, a fronte del venir meno di realistiche possibilità di partecipazione alle corse importanti, le squadre non possono garantire sufficiente visibilità ai propri sponsor.

**X. Segue: qualificazione delle misure UCI come decisione di associazione di imprese avente ad oggetto la restrizione della concorrenza, capace di incidere sugli scambi tra Stati membri**

117. L'insieme di quelle previsioni regolamentari qui considerate, tenuto conto del loro contenuto, dei loro obiettivi, delle caratteristiche dei servizi in questione e della struttura del mercato rilevante, determina una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché mira chiaramente a ripartire il mercato, escludendo in buona sostanza gli attori di dimensioni minori dalla fetta più importante di attività economiche.

118. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale si è in presenza di intese aventi ad oggetto una restrizione della concorrenza quando un accordo o una decisione di associazione di imprese ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Questo è il caso, in particolare, “per gli accordi che comportano restrizioni manifeste della concorrenza quali la fissazione di prezzi e la ripartizione dei mercati”<sup>54</sup>.

119. Ora, non c'è dubbio che la regolamentazione UCI in questione, nel riservare a un determinato numero di squadre selezionate sulla base di criteri essenzialmente economici e non sportivi (gli UCI World Teams) la partecipazione agli eventi internazionali di maggior richiamo (le

---

<sup>53</sup> Si vedano le dichiarazioni rilasciate dai responsabili del team alla stampa sportiva : v. p.e. <https://www.oasport.it/2019/07/ciclismo-a-fine-stagione-la-nippo-fantini-chiude-i-battenti-la-prima-vittima-della-riforma-world-tour/> e <http://mondiali.net/74041-nippo-vini-fantini-faizane-chiude-a-fine-stagione-e-italiana-la-prima-vittima-della-riforma-uci/>

<sup>54</sup> Sentenza della Corte 8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C-389/10 P, Racc. pag. I-13125, punto 75.



competizioni UCI World Tour), fissando altresì il numero di quelle squadre invitate di diritto ed obbligate a partecipare a detti eventi in modo da ridurre in maniera drastica la possibilità per altre squadre professionistiche di partecipare ad essi, alla luce dei limiti numerici di partecipazione imposti dalla stessa regolamentazione UCI, ed in assenza di specifici meccanismi sportivi di promozione/retrocessione, costituisce una decisione di un'associazione di imprese che ha ad oggetto la ripartizione dei mercati.

120. L'effetto di esclusione è ulteriormente rinforzato dalle previsioni che alzano in maniera ingiustificata le barriere economiche all'ingresso alle competizioni UCI World Tour attraverso la previsione di ulteriori oneri quali:

- a) l'aumento del numero dei corridori professionisti dipendenti per squadra UCI World Team, fermo restando il numero dei corridori ammessi ad ogni singola corsa;
- b) l'aumento della remunerazione minima di quei corridori, al passaggio da Professional Continental a World Team;
- c) la fissazione di una garanzia a prima domanda di più di tre volte superiore in caso di acquisizione dello status World Team;
- d) la previsione di una tassa di candidatura di 20.000 Euro a fondo perduto, trattenuta da UCI anche in caso di rigetto della candidatura, a fronte di una tassa di iscrizione di 85.000 euro.

121. Gli effetti negativi sull'attività delle squadre Professional Continental sono completati dalle ulteriori decisioni regolamentari che determinano un significativo aumento del budget richiesto per la loro partecipazione al mercato, anche a prescindere dalla loro partecipazione a competizioni della categoria World Tour.

122. Si tratta

- a) della previsione regolamentare che impone in ogni caso l'aumento dei corridori professionisti delle squadre Professional Continental da 16 a 20, con un esito ancor più oneroso per l'aumento della remunerazione minima dei corridori professionisti nei Joint Agreements;
- b) dell'aumento della tassa di registrazione delle squadre Professional Continental da 16.000 Euro a 20.000 Euro
- c) della riforma Pro Series che determinerà una radicale limitazione delle gare dell'attuale circuito Europe Tour, con automatico declassamento di categoria delle gare in precedenza classificate Hors Catégorie non incluse nel nuovo circuito



123. La regolamentazione UCI in questione, inoltre, è intrinsecamente capace di incidere in maniera negativa sugli scambi tra Stati membri.

124. Da un lato, infatti, essa riguarda le prove del calendario professionistico UCI che si svolgono in un numero significativo di Stati membri; dall'altro lato, essa è destinata a produrre effetti negativi sull'attività economica delle squadre professionistiche italiane (nonché, in senso analogo a quanto discusso più sopra con riferimento a quelle, anche per le squadre professionistiche spagnole).

## **XI. Impossibilità di giustificare le misure in questione in relazione alla specificità dell'attività sportiva**

125. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, l'attività sportiva, in quanto sia configurabile come attività economica, rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative tanto alle libertà del mercato interno, quanto alla disciplina della concorrenza<sup>55</sup>. I divieti contenuti nelle previsioni del Trattato rilevanti in materia "non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si estendono anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi"<sup>56</sup>, incluse quelle adottate dalle federazioni sportive internazionali.

126. Nondimeno, in quella stessa giurisprudenza "la Corte ha riconosciuto, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive. La Corte, però, ha sottolineato che tale restrizione dell'ambito d'applicazione di dette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico"<sup>57</sup>.

127. In particolare, come chiarito dalla Corte in Meca-Medina<sup>58</sup>, con un test che la Commissione ha chiaramente applicato nella decisione ISU<sup>59</sup>, si tratta di valutare se gli effetti restrittivi della concorrenza della decisione di associazione di imprese in questione (nel nostro caso, le misure regolamentari UCI) possano considerarsi giustificati da un obiettivo legittimo perché a) ineriscono al perseguimento di obiettivi specifici di natura sportiva (come il contrasto alla pratica del doping, nel caso Meca-Medina) e b) siano proporzionati a quegli obiettivi,

---

<sup>55</sup> Sentenza della Corte 18 luglio 2006, C-519/04 P, Meca-Medina, par. 22-23, con riferimenti alla giurisprudenza precedente.

<sup>56</sup> Sentenza Meca-Medina, cit., par. 24.

<sup>57</sup> Sentenza Meca-Medina, cit., par. 26.

<sup>58</sup> Sentenza Meca-Medina, cit., specialmente par. 42.

<sup>59</sup> Decisione ISU, specialmente par. 163 ss, 168 ss., 173



limitandosi a quanto necessario per il loro raggiungimento. In particolare, in un contesto in cui le restrizioni siano il frutto dell'esercizio di attività regolamentare da parte di un'associazione internazionale sportiva che è però al tempo stesso attiva nel settore dell'organizzazione e commercializzazione di eventi sportivi, si pone il tema del possibile conflitto di interessi<sup>60</sup>.

128. Nel caso di specie, la restrizione alla partecipazione alle competizioni UCI World Tour per le squadre professionistiche non titolari di una licenza UCI World Team non persegue alcuna finalità legata ad obiettivi specifici di natura sportiva.
129. Ciò è particolarmente evidente nella nuova formulazione dell'art. 2.15.011, nel quale il criterio sportivo è utilizzato solo nell'eventualità che il numero delle squadre che soddisfano gli altri criteri sia superiore al numero delle licenze disponibili. Nello stesso senso depone l'assenza di un meccanismo di promozione/retrocessione delle squadre professionistiche, basato sul merito sportivo<sup>61</sup>.
130. Quanto ai criteri attualmente decisivi, solo quello "etico" ha a che fare con il perseguimento delle specifiche finalità dell'organizzazione sportiva, mentre ciò non può dirsi dei criteri finanziario, amministrativo e organizzativo.
131. I criteri finanziario ed amministrativo, per giunta, sono enunciati in modo particolarmente poco trasparente, così da lasciare all'UCI inaccettabili margini di discrezionalità nel selezionare le squadre<sup>62</sup>.
132. In tal modo, il circuito UCI World Tour, dallo sfruttamento del quale UCI riceve entrate sia in relazione alle tasse di calendario, dovute dagli organizzatori, sia in relazione alle tasse di licenza e antidoping, dovute dalle squadre, sia in relazione allo sfruttamento del marchio, di cui è il titolare esclusivo, è divenuto un circuito di competizioni la partecipazione alle quali è sostanzialmente svincolata dal merito sportivo.
133. Neppure l'aumento del numero dei corridori per squadra, con il conseguente onere finanziario maggiore per le squadre, risponde ad alcun criterio sportivo, poiché il numero di corridori che possono essere impegnati in una singola corsa per ogni squadra è rimasto immutato.

---

<sup>60</sup> Decisione ISU, cit., par. 173, con riferimento anche alla sentenza della Corte 1. luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE, spec. par. 28, e relative conclusioni dell'avvocato generale Kokott, par. 98 ss.

<sup>61</sup> In controtendenza rispetto al "modello" tipico dell'organizzazione sportiva piramidale: cfr. il documento di consultazione della Commissione "The European Model of Sport", pubblicato dalla DG X nel 1998, para. 1.1.2.

<sup>62</sup> V. le osservazioni svolte *supra*, paragrafi 34 e s.



134. Tale aumento, per quanto riguarda le squadre UCI World Team, si traduce in un'ulteriore, ingiustificata barriera all'ingresso per le squadre Professional, i cui bilanci non sono per la massima parte in grado di sopportare un tale passaggio.
135. Altrettanto è vero per l'ammontare della garanzia bancaria a garanzia del pagamento degli oneri contrattuali e di eventuali ammende UCI, più di tre volte maggiore di quella imposta alle squadre Professional.
136. Il fatto vero è che l'intero impianto delle disposizioni normative UCI relative al circuito UCI World Tour, ma anche degli interventi relativi al settore delle competizioni professionistiche non appartenenti alla categoria World Tour italiane, si giustifica unicamente dal punto di vista finanziario: si tratta di ammettere unicamente squadre che concorrano al successo commerciale dell'impresa svolta da UCI e dagli organizzatori principali, attirando capitali sufficientemente solidi da giustificare un'ulteriore espansione commerciale dallo sfruttamento delle competizioni del ciclismo professionistico.
137. Di tale obiettivo si trova innegabile traccia nella riforma dei calendari delle competizioni inferiori alla UCI World Tour, riorganizzati per far posto ad una mondializzazione delle competizioni che porterà maggiori introiti ad UCI dalla commercializzazione delle licenze di sfruttamento dei diritti di trasmissione e altri diritti commerciali. Del tutto logicamente, poi, UCI chiede agli organizzatori di tali eventi di procurare la registrazione televisiva dell'intero evento e la commercializzazione dei diritti di ritrasmissione in più di 10 Paesi, oltre al Paese in cui la gara si svolge.
138. Nella stessa logica si muove UCI quando centralizza e subordina alla propria autorizzazione l'uso di dati live relativi allo sforzo fisico: qui UCI cerca addirittura di procurarsi una posizione dominante su un mercato nascente, quello della commercializzazione dei dati relativi alle performances fisiche dei corridori durante una competizione.
139. Poiché UCI ricava profitti dall'organizzazione dell'UCI World Tour e di altre corse inserite nei suoi calendari (nel 2017, 1,69 milioni CHF per le licenze UCI World Tour pagate dalle squadre; 1,67 milioni per le licenze pagate ad UCI dagli organizzatori, per un totale di 3.364.000 CHF<sup>63</sup>, mentre 3.025.000 sono, nel complesso, gli introiti da licenze per il rimanente calendario internazionale UCI<sup>64</sup>; sempre nel 2017, 11.2 milioni CHF per diritti media e distribuzione e ulteriori 5.9 milioni CHF per altri diritti di commercializzazione<sup>65</sup>),

<sup>63</sup> UCI 2017 Annual Report, cit., p. 114 (Financial Report, Financial Statement Disclosure).

<sup>64</sup> UCI 2017 Annual Report, cit., p. 114 (Financial Report, Financial Statement Disclosure).

<sup>65</sup> UCI 2017 Annual Report, p. 104 (Financial Report - Consolidated Operating Statement UCI and CMC).



sussiste un evidente conflitto di interesse nel momento in cui essa privilegia, rispetto al criterio sportivo, criteri economici ed organizzativi per l'ammissione delle squadre alle competizioni World Tour.

140. Altrettanto deve dirsi della scelta, operata da UCI, di aumentare il numero di squadre World Team e diminuire, corrispondentemente, i posti disponibili per inviti di squadre Professional a quelle competizioni. In tal modo, infatti UCI non sta mettendo in atto scelte di regolamentazione per il perseguimento di obiettivi sportivi, ma scelte di regolamentazione dettate essenzialmente dalla volontà di aumentare i propri ricavi.

## **XII. Conclusioni [omissis]**

141. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che le disposizioni regolamentari UCI considerate in questa sede sono decisioni di un'associazione di imprese, ed al tempo stesso pratiche di un'impresa che può vantare di una posizione concorrenziale forte sul mercato rilevante, che hanno per oggetto una restrizione della concorrenza capace di avere un grave impatto sugli scambi tra Stati membri.

142. In particolare, le misure poste in essere da UCI nel settore delle competizioni internazionali di ciclismo su strada rischiano di escludere dal mercato comune gli operatori del ciclismo professionistico di uno o più Stati membri, determinando una lesione gravissima dei principi fondamentali del mercato comune in materia di libertà di stabilimento e la libertà di concorrenza garantita dall'art. 101 TFUE.

143. Queste considerazioni, unite alla dimensione europea del mercato rilevante, alla gravità della violazione – avente ad oggetto la ripartizione dei mercati con una sostanziale segmentazione del mercato rilevante su basi nazionali – ed alla gravità delle conseguenze economiche per le imprese coinvolte, portano a ritenere che sussista un rilevante interesse dell'Unione all'apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura nei confronti di UCI che porti all'adozione di una decisione negativa ex art. 7 Regolamento 1/2003.

144. La Commissione costituisce inoltre il "foro" più appropriato per lo svolgimento di un'indagine in materia. Anzitutto, l'infrazione di cui si tratta produce i suoi effetti in più di tre Stati membri (gli effetti sono significativi per lo meno in Belgio, Spagna, Francia, Italia,





Germania, Paesi Bassi), cosicché da escludere che singole autorità nazionali siano nella posizione più idonea a perseguire tale violazione<sup>66</sup>.

145. Una tale indagine dovrebbe consentire, da un lato, di acquisire agevolmente le prove dell'oggettiva violazione compiuta da parte di UCI tramite l'adozione delle discipline qui analizzate [omissis].

146.-151. [omissis]

Fatto a Padova, il 16 settembre 2019

Prof. Bernardo Cortese

---

<sup>66</sup> Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, GUUE n. C 101 del 27 aprile 2004, p. 43, punto 14.